



SENT. N.191/2024

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Giuseppe Vella, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso rubricato al n. **23648** del registro di segreteria, istruttoria n. 890/2022/PAL, depositato in data 09 aprile 2024, con cui la Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, di voler fissare con proprio decreto nei confronti del sig. PASQUA Valerio, Presidente pro tempore del Consiglio di amministrazione della "Società Aeroporto del Tronto" (SAT) S.p.A. (c.f./p.i. 01859130443) , società per azioni con sede legale in Monteprandone (AP), via dell'Artigianato n. 1, individuato agente contabile di proventi vari tramite richiamo alla generica "delibera del Cda", un termine perentorio, decorrente dalla legale conoscenza dell'adottando decreto, per la presentazione al Comune di Ascoli Piceno dei conti giudiziali inerenti alla propria gestione per gli esercizi finanziari dal 2017 al 2021, disponendo, contestualmente, l'obbligo, a suo carico, di dare tempestiva notizia a questa Sezione Giurisdizionale dell'avvenuta presentazione dei conti medesimi.

Ciò, con la contestuale richiesta di applicazione di una sanzione

	pecuniaria, prevista dall'art. 141, comma 6, del decreto legislativo n.	
	174/2016, nel caso di grave e ingiustificata omissione del deposito dei	
	conti entro il termine predetto.	
	VISTO il ricorso introduttivo del giudizio;	
	ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;	
	VISTI gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia contabile;	
	UDITI nella Camera di Consiglio del 11 dicembre 2024, con l'assistenza	
	del Segretario dr.ssa Milena Posanzini, il rappresentante del Pubblico	
	Ministero nella persona del dr. Cirillo Giovanni, l'agente contabile e	
	l'avvocato dell'agente contabile Romani Filippo; assente	
	l'Amministrazione.	
	FATTO e DIRITTO	
	1. Con il ricorso in epigrafe, la Procura Regionale ha formulato al	
	giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione	
	Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la	
	presentazione del conto giudiziale sopra indicato.	
	Con decreto n. 69/2024 di questo Giudice, è stato fissato il termine per	
	la resa del conto giudiziale sopra indicato.	
	L'agente contabile ha trasmesso la relativa documentazione, con	
	annesse osservazioni, giusto protocollo n.1846 del 07.10.2024, a cui è	
	seguita la trasmissione da parte del Comune di Ascoli Piceno in data	
	22.11.2024, DAeD, n. 70200.	
	2. In data 20.11.2024, DAeD n. 69775, l'agente contabile Valerio Pasqua,	
	rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Romani del Foro di Roma, cod.	
	fisc. RMNFPP70P02G478Z, ed elettivamente domiciliato presso il suo	
	2	

studio in Roma, Via Cola di Rienzo n. 212, giusta procura agli atti, ha presentato memoria difensiva con la quale evidenzia da una parte che non rivestirebbe la qualifica di agente contabile, stante che non ha maneggiato denaro pubblico o altre utilità del Comune di Ascoli Piceno, e dall'altra chiede l'improcedibilità e/o la nullità e/o l'inefficacia del giudizio per carenza di legittimazione passiva dello stesso.

3. Nella camera di consiglio odierna, il Pubblico ministero ha concluso per la cessata materia del contendere. L'avvocato Romani si è riportato alla memoria difensiva.

4. Dalla disamina degli atti, i conti giudiziali depositati dall'agente contabile risultano parificati e corredati del parere dell'organo di revisione interno.

5. Pertanto, per evidenti ragioni di economia processuale, tenuto conto anche di quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071), unitamente a quanto statuito da questa Sezione secondo la quale il giudizio per resa di conto *"....seppur caratterizzato da tale strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, nondimeno tale procedimento ha natura giurisdizionale, la quale è ritraibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che, in particolare, determinano la sua definizione mediante la pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all'esito di un'udienza pubblica (art. 144 c.g.c.). Tale forma di definizione del giudizio per resa di conto, alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 141 e ss. del c.g.c., non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico andrà*

	<i>ad assumere, in quanto dalla lettura dell'art. 144 non possono ricavarsi</i>	
	<i>eventuali differenziazioni (in termini di definizione del giudizio) tra un decreto</i>	
	<i>che accolga il ricorso ovvero lo rigetti.” (cfr. Sez. giurisdiz. Marche, 31</i>	
	<i>dicembre 2020, n. 198), deve procedersi, ai sensi dell'art. 144 c.g.c., alla</i>	
	<i>definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata</i>	
	<i>materia del contendere.</i>	
	Alla luce di quanto sopra esposto, anche a seguito delle richieste	
	formulate in giudizio dalle parti, questo Giudice ritiene che, ferme ed	
	impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti	
	nell'ambito della procedura prevista dagli articoli 145 e ss. c.g.c., deve	
	procedersi, ai sensi dell'art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con	
	pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.	
	Nulla per le spese.	
	PQM	
	La Corte dei conti	
	Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche	
	definitivamente pronunciando	
	- dichiara estinto il giudizio per la resa del conto in epigrafe, per cessata	
	materia del contendere nei termini di cui in motivazione.	
	Nulla per le spese.	
	Rimette gli atti al Magistrato relatore dei conti giudiziali.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio del 11 dicembre 2024.	
	Il Giudice monocratico	
	(Giuseppe Vella)	
	4	

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 23/12/2024
Il funzionario amministrativo
dott.ssa Milena Posanzini
(fto digitalmente)